

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA ACI

Roma 15 luglio 2014

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell'Annuario CSAI 2014 al seguente indirizzo: <http://www.csai.aci.it/index.php?id=925>

La **Giunta Sportiva**, **preso atto** dell'avvio del Club ACIStorico; **rilevato** che la Federazione ha già censiti migliaia di sportivi in possesso di auto storiche; **ritenuto**, pertanto, che appare opportuno focalizzarsi, in questa prima fase di start up, sul mercato di soggetti già censiti indirizzando le iniziative del Club, principalmente alla platea degli sportivi; **ritenuto**, inoltre, che sia opportuno procedere con una comunicazione mirata al mondo sportivo e con iniziative promozionali organizzate nell'ambito delle gare dedicate a vetture storiche che costituiscono luoghi privilegiati di incontro per persone amanti di tale tipologia di vetture impegnate nell'automobilismo sportivo; **preso atto** che ACI, nell'ambito del proprio bilancio, ha assegnato uno stanziamento per il perseguimento del progetto ACIStorico nel budget assegnato all'Attività Sportiva di cui all'art. 36.2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive Dell'ACI; **considerato** che ACISport Spa è la Società collegata ACI la cui attività è specialmente indirizzata al mondo sportivo e che in tale ambito ha acquisito una vasta esperienza in relazione alle molte iniziative promozionali svolte per conto di ACI anche nello specifico settore delle auto storiche con la promozione del Campionato Italiano Rally Autostoriche e Campionato Italiano Velocità Autostoriche; **considerato**, altresì, che ACISport gestisce i rapporti con media in relazione ai Campionati sportivi e che, pertanto, possiede le risorse umane e tecniche necessarie per la diffusione sui media anche nazionali di iniziative promozionali relativa all'attività del Club; **tenuto conto** che ACI Sport Spa è una società in house providing di ACI; **vista** la Convenzione in essere tra ACI ed ACI Sport Spa ed in particolare l'art. 5, in base al quale l'ACI ha facoltà di richiedere ad ACI Sport lo svolgimento di attività ed eventi anche non inclusi nel Programma annuale delle attività; **ritenuto opportuno**, in relazione alle competenze acquisite, affidare ad ACI Sport l'organizzazione delle iniziative promozionali di ACIStorico da attuare nel corso del 2014 anche presso le più importanti manifestazioni sportive (Coppa d'Oro delle Dolomiti); **esaminato** il preventivo proposto da ACI Sport per un ammontare complessivo di € 130.000,00 + IVA; **visto** l'art. 9.3 lettera o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI decide con

DELIBERAZIONE n. 54/14

di affidare ad ACI Sport Spa la fornitura dei seguenti servizi necessari all'avvio e promozione di ACIStorico: a) presidio operativo per mantenere i rapporti con gli associati; b) gestione della Club House come sede nazionale del Club; c) gestione del portale web realizzato da ACIinformatica; d) iniziative promozionali tramite interventi sui media tra le quali la presenza di uno stand ACIStorico presso le più importanti manifestazioni sportive del settore autostoriche; e) realizzazione filmati e messa in onda sull'attività del Club.

I servizi sono relativi al periodo 15 luglio-31 dicembre 2014.

La spesa complessiva, pari a € 130.000,00 (centotrentamila,00), oltre IVA, trova copertura nel CO.GE 0410719002 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – Attività promozionale.

La **Giunta Sportiva**: **esaminato** l'incartamento di chiusura della gara denominata 4° Rally Lana Storico; **rilevato** che, a seguito di verifiche disposte d'ufficio, è emerso che l'equipaggio Pedro-Baldaccini (concorrente "Pedro" - licenza n. 25391; conduttore Baldaccini Emanuele – licenza 215825) avesse in dotazione complessivamente 17 pneumatici ovvero 3 in più di quelli che la normativa di

settore concede di utilizzare (art. 8.4.9 del Cap. II N.S. 14); **rilevato**, altresì, che i 3 pneumatici in soprannumero avevano barre identificative con numeri uguali a quelle di altri 3 pneumatici e che tali numeri corrispondessero a quelli dichiarati dal concorrente all'inizio della competizione per cui l'equipaggio si trovava in possesso di tre pneumatici con numeri doppi; **rilevato**, inoltre, che il Collegio dei CC.SS. ha adottato nei confronti del suddetto equipaggio la decisione n. 4 con la quale ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 che è stata regolarmente pagata dal concorrente il quale ha dichiarato di non voler ricorrere in appello; **preso atto** della nota inviata dal concorrente Massimo Pedretti, in data 12/07/2014, con cui dichiara di non volersi avvalere dei punti assegnatigli per la vittoria della gara in questione ai fini della classifica finale del Campionato; **ritenuto**, tuttavia, che, pur essendo il fatto grave perché certamente volontario, non è possibile aderire alla richiesta del licenziato, in quanto non è previsto dai regolamenti sportivi della Federazione rinunciare al punteggio attribuito sul campo; **richiamati** gli articoli 7 bis e 7 ter lett. A) RNS secondo cui i licenziati devono osservare i regolamenti a cui si sottopongono al momento della richiesta della licenza e si debbono sempre conformare, nei loro comportamenti, al principio di lealtà e correttezza; **visto** l'art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive dell'ACI per cui spetta alla Giunta Sportiva fornire l'interpretazione autentica delle norme sportive; **visto** l'art. 67 quater RNS che prevede, tra l'altro, che "quando sussistono particolari e gravi motivi, l'ACI/CSAI può rifiutare l'omologazione di una competizione, indicando nel contempo se i risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano essere suddivisi in parti uguali tra i partecipanti o debbano essere destinati altrimenti."; **ritenuto** che la non omologazione dei risultati si possa applicare, nell'ambito di una competizione, anche a singoli concorrenti responsabili di irregolarità non dovendo travolgere l'intera competizione; **ritenuto**, pertanto, che nel caso in esame sussistano i gravi motivi per cui la Giunta può avocare a sé il potere di omologazione e che quest'ultima si può negare anche quando i risultati, consacrati dalle classifiche sono stati resi definitivi da una decisione non appellata del Collegio dei CC.SS. (art. 67 quater RNS); **considerato** che la classifica dovrà rimanere immutata in quanto l'estrema peculiarità della questione relativa alla richiesta del concorrente Pedretti, sconsiglia, per ragioni di trasparenza e legalità di intervenire sulla medesima; **visto** l'art. 67 quater RNS adotta la seguente

DELIBERAZIONE n. 55/14

non viene omologato il risultato acquisito dal concorrente "Pedro" (equipaggio "Pedro"-Baldaccini) e dalla sua Scuderia Rally Club Sandro Munari.

La classifica rimane immodificata.

La presente decisione verrà comunicata agli interessati mediante la pubblicazione sul sito ufficiale della CSAI. Dalla data di pubblicazione decorrono i tempi per le eventuali impugnative.

La **Giunta Sportiva: esaminato** l'incartamento di chiusura della gara denominata 45^ Verzegnis-Sella Chianzutan; **rilevato** che, a seguito di reclamo sporto dal concorrente Regis Giovanni, è emersa una non conformità tecnica della vettura del concorrente Ligato Luca riguardante il particolare della "distanza fra la sommità del pistone al punto morto superiore ed il piano di appoggio della guarnizione sul blocco cilindrico"; **rilevato**, altresì, che il Collegio dei CC.SS. ha adottato nei confronti del suddetto concorrente la decisione n. 5 con la quale ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 800,00 che è stata regolarmente pagata dal concorrente il quale ha dichiarato di non voler ricorrere in appello; **preso atto** che dalla decisione del Collegio dei CC.SS. risulta come il concorrente Ligato abbia dichiarato che "il particolare non conforme è dovuto al fatto che il monoblocco montato usato è stato lavorato per poter essere riutilizzato e che non si è riusciti di conseguenza ad avere la misura esatta su tutto il piano" il che comporta la consapevolezza della non conformità; **considerato** che è una regola generale fatta propria dal Regolamento Nazionale Sportivo che la sanzione da applicare in caso di irregolarità tecnica della

vettura è l'esclusione dalla classifica; **ritenuto** che tale regola costituisce una specificità propria dell'ordinamento sportivo e che non vi è motivo di deroga per la classe N-1600; **visto** l'art. 9.3 lett. e) del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI per cui spetta alla Giunta Sportiva fornire l'interpretazione autentica delle norme sportive; **visto** l'art. 67 quater RNS che prevede, tra l'altro, che "quando sussistono particolari e gravi motivi, l'ACI/CSAI può rifiutare l'omologazione di una competizione, indicando nel contempo se i risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano essere suddivisi in parti uguali tra i partecipanti o debbano essere destinati altrimenti."; **ritenuto** che la non omologazione dei risultati si possa applicare, nell'ambito di una competizione, anche a singoli concorrenti responsabili di irregolarità non dovendo travolgere l'intera competizione; **ritenuto** che nel caso in esame, per quanto sopra detto sussistano di gravi motivi per cui la Giunta può avocare a sé il potere di omologazione e che quest'ultima si può negare anche quando i risultati, consacrati dalle classifiche sono stati resi definitivi da una decisione non appellata del Collegio dei CC.SS. (art. 67 quater RNS); **visto**, pertanto, l'art. 67 quater RNS adotta la seguente

DELIBERAZIONE n. 56/14

non viene omologato il risultato acquisito dal concorrente Ligato Luca. Dispone la comunicazione della presente decisione all'organizzatore per la redazione della nuova classifica di gara.

La presente decisione verrà comunicata agli interessati mediante la pubblicazione sul sito ufficiale della CSAI. Dalla data di pubblicazione decorrono i tempi per le eventuali impugnative.

Alle ore 14,50 il Presidente si deve allontanare e, quindi, preso atto che verrebbe meno il numero legale la **Giunta** rimanda la discussione degli altri argomenti alla prossima Giunta utile. Alle ore 14,50 il **Presidente** dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari

Roma, 15 luglio 2014